

Decreto 11-11-2011. Art. 1. C. 1. Per l'anno accademico 2010/2011 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni o derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università, e' stabilito, secondo quanto comunicato dagli atenei, nella [tabella allegata](#) , che costituisce parte integrante del presente decreto. C. 2. I medici extracomunitari non abitualmente residenti in Italia, in possesso del riconoscimento, tramite il Ministero della salute, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine e con borsa di studio finanziata dal proprio governo, o da istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, sono indicati nella richiamata tabella, secondo quanto comunicato al riguardo dalle università.

(Fonte: G. U. n. 289 13-12-2011)